



AREA RISORSE
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 209 del 14 dicembre 2007

Modifiche apportate con Deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 69 del 27/6/2011; n. 88 del 28/7/2020.

Articolo 1 – APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DI COMPARTECIPAZIONE ALL'I.R.PE.F. - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLA SOGLIA DI ESENZIONE E DEGLI SCAGLIONI PROGRESSIVI

1. A decorrere dall'1/1/2008 il Comune di Calenzano si avvale dell'applicazione dell'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) istituita con l'art. 1, comma 3., del D.Lgs. n. 360/1998.
2. L'addizionale è dovuta da tutti i contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento hanno il proprio domicilio fiscale nel Comune di Calenzano; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, direttamente al Comune di Calenzano.
3. Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale Comunale all'I.R.Pe.F. sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. L'addizionale è calcolata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili per tale imposta, le aliquote come stabilite al precedente comma 3., ai rispettivi scaglioni progressivi di cui al successivo comma 5., ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero riconosciuto ai sensi dell'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.
5. Con il provvedimento di cui al comma 3. sono fissate altresì la soglia di esenzione al disotto della quale il tributo non è dovuto, nonché gli scaglioni di reddito per la determinazione progressiva dell'imposta.
6. L'aliquota di cui al comma 3. e la soglia di esenzione e gli scaglioni progressivi di cui al comma 5. s'intendono confermati per gli anni successivi, salva diversa deliberazione adottata nei termini di legge.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.